



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione
e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura, ponendosi l'obiettivo di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell'agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l'attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere. Il testo propone quindi una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 (« Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo »), tenendo conto della necessità di una semplificazione strutturale e di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare principi condivisi in modo da agevolare la stesura del testo del presente disegno di legge.

La legge n. 752 del 1985 di coordinamento nazionale per la raccolta e commercializzazione del tartufo introdusse precisi ruoli per regioni ed enti territoriali minori, che divennero gli enti gestori della risorsa tartufo. Agli enti gestori furono attribuite anche altre funzioni come: disciplinare la cerca e la raccolta del tartufo; disciplinare gli ambiti di riserva; effettuare l'attività di controllo da parte del Corpo

forestale dello Stato; garantire la sostenibilità dell'uso delle risorse tartufigene e infine promuovere la commercializzazione del tartufo. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna e della Regione siciliana, hanno prodotto normative regionali di riferimento e sono anche state molto attive nel corso degli anni per normare aspetti che non sono trattati dalla normativa nazionale. Tuttavia, in taluni casi, la normativa regionale si è spinta a normare aspetti non di competenza propria, che si contrappongono alla normativa europea di rango legislativo superiore. Ad oggi la legge n. 752 del 1985 appare inadeguata per affrontare la domanda internazionale di tartufo e relativi prodotti e addirittura in contrasto con la normativa europea, oltre ad essere inefficiente ai fini della tutela del patrimonio tartufigeno nazionale che evidenzia un lento ma continuo calo della produzione spontanea di tartufi. La predisposizione di una nuova normativa che sostituisca la legge n. 752 del 1985 è quindi necessaria per un settore strategico dell'economia di molte aree rurali marginali italiane, inoltre si prefigge l'obiettivo di mantenere il tartufo, e i relativi prodotti commerciali, come prodotto-immagine nel mondo del « *made in Italy* ». Il tartufo, in particolare, è proprio uno dei prodotti-immagine dell'Italia e della cultura gastronomica nazionale nel mondo, grazie alla cultura imprenditoriale che si è sviluppata negli anni rivolta alla cerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle numerose specie di tartufo spontanee o coltivate in Italia.

Il presente disegno di legge è suddiviso in sei capi e ventisei articoli.

Il capo I relativo alle disposizioni generali, all'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la com-

mercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Inoltre riafferma la valenza ambientale del settore ovvero la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera e ribadisce che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2 fornisce tutte le definizioni che si riconducono agli « attori » o « figure » tradizionali del settore, alla tipologia di tartufaie e all'oggetto/alimento cardine della legge ovvero il tartufo.

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo quale strumento di coordinamento tecnico dei numerosi portatori d'interesse e come fondamentale « linea guida » per armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi della presente legge; importante per fornire un quadro dello stato dell'arte della filiera del tartufo e inoltre per garantire la futura sostenibilità della produzione del tartufo spontaneo e coltivato. Infine favorisce la condivisione delle linee d'indirizzo con gli obiettivi e le relative azioni da attuare a livello regionale. L'articolo 4 istituisce per legge il Tavolo tecnico del settore del tartufo che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, utile per affrontare e risolvere le problematiche afferenti il settore tartufi.

L'articolo 5, riguarda la tutela e gestione degli *habitat* di produzione naturale del tartufo che sono in continua contrazione sia come produzione che come superficie e che meritano attenzioni particolari, soprattutto per l'importanza ambientale ma anche socio-economica del tartufo.

Il capo II relativo alla cerca, raccolta e coltivazione comprende gli articoli dal 6 al 15. L'articolo 6, definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, mentre altre specie edibili non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3. Il comma 4 poi prevede l'accertamento delle specie da parte di un operatore e, in caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti. L'articolo 7 stabilisce i diritti di proprietà sui tartufi ovvero il proprietario del fondo o il conduttore, colui che gode di diritti reali, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell'area in cui la raccolta è riservata. La riserva della raccolta e la relativa tabellazione seguono un *iter* autorizzativo specifico e l'apposizione delle stesse tabelle è definita da ogni regione o provincia autonoma. Il riconoscimento e la tabellazione della tartufaia controllata o coltivata (se si colloca in terreno agricolo con la messa a dimora di piante micorrizate con tartufo e adeguatamente coltivate) garantisce la proprietà e la riserva sui tartufi prodotti; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano nel rispetto comunque delle norme generali.

Il medesimo articolo stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6.

L'articolo 8 definisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate di durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce l'iter di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate. L'articolo 9 definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 10 sancisce la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà.

L'articolo 11 disciplina la cerca e la raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta. L'articolo 12 definisce le norme generali di cerca e raccolta mentre l'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi, per la quale il soggetto che vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'agri-

coltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore dei soggetti che si sottoporranno all'esame, ma anche degli operatori ai vari livelli della filiera.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare e l'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.

Il capo III relativo alla lavorazione e commercializzazione dei tartufi comprende gli articoli dal 16 al 18. L'articolo 16 definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Peraltro vengono fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 6, nonché, aspetto importante, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine.

L'articolo 17 definisce poi taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi mentre l'articolo 18 allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea.

L'articolo 19 è l'unico compreso nel capo IV relativo alla produzione e vendita delle piante micorrizzate con tartufo e rimanda le modalità di certificazione delle piante micorrizzate con tartufo ad uno specifico decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Va da sé che il materiale da immettere nel mercato potrà essere solo certificato.

Il capo V relativo ai controlli e alle sanzioni comprende gli articoli 20 e 21. L'articolo 20 definisce gli organismi deputati ai controlli in funzione delle competenze nonché delle leggi regionali attualmente in vigore. L'articolo 21 stabilisce le fattispecie sanzionatorie, anch'esse riprese dalle diverse leggi regionali al fine di uniformarle sul territorio nazionale, suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale e dei diritti di terzi. Infine, ogni violazione delle disposizioni della presente legge comporta la confisca del prodotto e, qualora non vi siano contestazioni, la vendita dello stesso o la cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

Il capo VI reca le disposizioni finanziarie e transitorie e finali. La fiscalità è uno dei principali meccanismi di regolazione del mercato, che lo Stato predispose per regolare le attività economiche legate alla commercializzazione di un particolare bene o servizio. Pertanto se un sistema fiscale costruito attorno a un particolare prodotto prevede bassi o elevati livelli di tassazione, ne consegue rispettivamente un basso o alto livello di mercato informale rispetto a quello formale. Il tartufo è tra i prodotti del settore primario più tassati in Europa e questo si traduce in un diffuso mercato informale a cui le aziende devono attingere per avere la materia prima e per rimanere competitivi nel mercato. Un sistema fiscale inefficiente si traduce anche in dati statistici sottostimati o assenti, soprattutto per quanto concerne la produzione. Non a caso, i principali contributi alla conoscenza del mercato del tartufo si basano sui dati del commercio estero, ad oggi unica informazione registrata nei sistemi statistici nazionali ed europei relativi al mercato del tar-

tufo. Per le suddette motivazioni nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sono stati introdotti all'articolo 1 i commi da 692 a 699 con i quali viene modificato il regime fiscale per la raccolta, la cessione e la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, tra cui i funghi e i tartufi, nonché le piante officinali spontanee. Le nuove disposizioni prevedono che i redditi derivati dalla raccolta occasionale dei suddetti prodotti da parte di privati (autorizzati dalla regione a tale attività) siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF dal pagamento del quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta solo per autoconsumo. La raccolta è considerata occasionale se i redditi derivati dalla vendita dei prodotti raccolti non superano i 7.000 euro annui. Si prevedono inoltre semplificazioni documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Viene previsto che per i tartufi, nei limiti della quantità *standard* di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta. Infine, si consente ai produttori agricoli di prodotti selvatici non legnosi di applicare un regime fiscale semplificato.

L'articolo 22 del presente disegno di legge stabilisce che le regioni possano istituire una tassa di concessione a titolo di « contributo ambientale » regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. L'articolo 23 riguarda l'istituzione da parte delle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un marchio finalizzato a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo. L'articolo 24 introduce la clausola di mutuo riconoscimento mentre l'articolo 25 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine l'articolo 26 contempla l'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a)* la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b)* la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
- c)* la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
- d)* l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizzate con tartufo;
- e)* i controlli e le sanzioni;
- f)* le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, la tutela del cane addestrato, nonché l'adeguato sostegno alla valorizzazione del tartufo, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge e non possono delegare ad enti subordinati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge si intende per:

a) « cerca »: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;

b) « produttore di tartufo »: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) « tartufaio » o « raccoglitore di tartufo »: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo, o comunque non coltivato;

d) « tartuficoltore » o « coltivatore di tartufo »: il conduttore di una « tartufaia » di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) « tartufaia naturale »: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;

f) « tartufaia naturale controllata »: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;

g) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;

i) «tartufi coltivati»: tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate;

l) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;

m) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, lettera *m*), secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3.

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fore-

ste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è adottato il piano nazionale della filiera del tartufo, di seguito denominato « piano di filiera », previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di tutela da inserire nei piani regionali di cui all'articolo 5 o nei singoli piani di sviluppo rurale delle regioni.

4. Il piano di filiera ha una durata massima di dieci anni.

5. Il piano di filiera contiene istruzioni tecniche elaborate nel rispetto delle norme previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il tavolo tecnico del settore del tartufo, di seguito denominato « tavolo tecnico », con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

2. Il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali e dei sindacati agricoli, delle associazioni, dei consorzi e delle federazioni di settore, di enti operanti nel campo alimentare e della ricerca, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al primo periodo durano in carica due anni.

3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennizzo o rimborso di spese a qualsiasi titolo corrisposto. L'istituzione del tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Piano regionale del tartufo e tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), e le organizzazioni professionali agricole, possono redigere il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2. Sulla base delle indicazioni del piano di filiera, il piano regionale del tartufo definisce almeno:

a) le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione e delle aree vocate alla produzione di tartufo, l'individuazione delle aree di intervento, il

censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché gli accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro *habitat* in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono, con la collaborazione delle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, la cartografia e il censimento dei territori produttivi che sono ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico-amministrativo e condividono le informazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le aree in produzione non possono essere rese pubbliche;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui all'alinea del comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono, con proprio regolamento, norme di tutela e buone pratiche di gestione degli *habitat* tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna delle regioni e delle province autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e aree a parco nazionale, regionale o comunale e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della

percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia naturale controllata e un'altra deve esserci una distanza di almeno 500 metri.

4. Il piano regionale del tartufo di cui ai commi 1 e 2 può prevedere deroghe alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e i coltivatori diretti, relativamente a una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo.

CAPO II

CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 6.

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

a) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco pregiato, tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna;

b) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato o tartufo nero di Norcia o di Spoleto;

c) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) *Tuber brumale* Vitt. varietà *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

e) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) *Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle varietà di tartufi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può essere autorizzato il commercio di specie edibili che sono presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma che non sono ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.

4. Ulteriori specie edibili non ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 né autorizzate ai sensi del comma 3 possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

5. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore durante la ces-

sione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accREDITAMENTO e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7.

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento degli animali. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto negli ambienti di cui al presente comma all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore ai sensi dell'articolo 8.

4. La tabellazione di cui al comma 3, primo periodo, deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata. Le tabelle devono essere poste ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso alla tartufaia naturale controllata e in modo tale da consentire la visibilità

della tabella precedente e di quella successiva, con la scritta in stampatello: « Raccolta di tartufi riservata » unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, finalizzata all'uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il tartuficoltore può richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita e, qualora lo ritenga necessario, può apporre le tabelle di raccolta riservata e può recintare il fondo in cui è collocata la tartufaia, in qualunque fase del ciclo produttivo, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo e comunque compatibili con la tutela dell'ambiente, in conformità al piano regionale di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

Art. 9.

(Riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di cinque anni e un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali.

Art. 10.

(Consorzi e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

2. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire uniformità all'attività del consorzio.

Art. 11.

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e

la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 13. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la lista dei tartufai abilitati, nonché le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che è comunicato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio e di utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 3 e 4.

6. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può fornire i dati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13 i tartuficoltori in tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione di cui all'articolo 9.

Art. 12.

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase di addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta quali la zappatura o rastrellatura;

b) la raccolta dei tartufi fuori dal periodo di raccolta.

3. È sempre obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

4. L'orario di cerca e raccolta del tartufo può essere disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano qualora lo ritengano opportuno e, comunque, in base alle consuetudini locali di raccolta.

5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale di cui all'articolo 22 possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Qualora si tratti di *Tuber magnatum Pico*, tale limitazione si riduce a 100 grammi.

6. I tartufai professionisti in possesso di partita IVA o i tartufai occasionali in regola con il pagamento del sostituto d'imposta disciplinato dai commi da 692 a 699 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 5 del presente articolo.

Art. 13.

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sostenere un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è finalizzato a verificare il possesso delle seguenti conoscenze:

a) l'ecologia dei tartufi;

b) i principi di tartuficoltura;

c) il contenuto della presente legge e degli eventuali decreti attuativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) i principi della legislazione alimentare, ivi comprese le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) le norme sul benessere animale.

3. I soggetti già titolari del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerati dal sostenere l'esame di cui al comma 1.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame di cui al comma 1 è sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla cerca e raccolta del tartufo.

5. Nel tesserino devono essere riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale e ha una durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità stabilite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

*(Requisiti dei tartufai quali operatori
del settore alimentare)*

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'attuazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere ed adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15.

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei seguenti periodi:

a) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *aestivum*: dal 1° maggio al 30 agosto;

b) *Tuber magnatum* Pico: dal 15 settembre al 31 gennaio;

c) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *uncinatum* Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) *Tuber macrosporum* Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

e) *Tuber mesentericum* Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) *Tuber melanosporum* Vitt.: dal 1° dicembre al 15 aprile;

g) *Tuber brumale* Vitt.: dal 1° gennaio al 15 aprile;

h) *Tuber brumale* Vitt. varietà *moschatum* De Ferry: dal 1° gennaio al 15 aprile;

i) *Tuber borchii* Vitt.: dal 1° gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta di cui al comma 1 e sono comunque tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio o tra agosto e settembre, che complessivamente non possono superare i trenta giorni annuali.

3. Qualora non sia previsto un calendario regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.

4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16.

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, i tartufi di specie edibili non comprese nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere posti in vendita solo ed

esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15, come eventualmente modificato dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per i tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta.

5. Il comma 4 del presente articolo non si applica ai tartufi prodotti in tartufaie coltivate.

Art. 17.

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati in cui è presente il tartufo come ingrediente deve essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, pari al 5 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.

Art. 18.

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufo si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio può dichiarare in modo volontario l'area di raccolta che può essere regionale, provinciale o comunale. Tale dichiarazione può essere utilizzata ai fini della tracciabilità per marchi collettivi di qualità ai sensi dell'articolo 23.

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE
MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19.

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

3. Le aziende di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'autorizzazione vivaistica regionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.

(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta del tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I soggetti abilitati alla raccolta del tartufo ai sensi dell'articolo 13 che esercitano le attività di controllo di cui al comma 1 del presente articolo non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.

3. Sono altresì incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale e le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

4. Le guardie giurate volontarie di cui al comma 3 devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

5. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 6.000 le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta;

e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, per i tartufi coltivati;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura;

l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. La violazione di cui alla lettera *b*) comma 1 prevede la revoca del tesserino fino a tre anni.

3. La violazione di cui alla lettera *d*) del comma 1 prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.

4. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. In caso di recidiva, la sanzione di cui ai commi da 1 a 4 si applica nel suo importo massimo.

6. La competenza a comminare le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 spetta alle regioni.

7. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle previste nel presente articolo.

9. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, possono istituire una tassa di concessione regionale di euro 150, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito denominata « contributo ambientale ».

2. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo ambientale è diminuito del 20 per cento qualora il richiedente sia associato ad una delle associazioni riconosciute nel territorio della regione in cui è stato effettuato il versamento.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà, anche se da loro condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a istituire una voce di bilancio in entrata e in uscita al fine di vincolare i proventi derivanti dal

contributo ambientale per gli scopi previsti dalla presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. È demandato ad un decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macroaree.

Art. 24.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 25.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la costituzione di tartufaie naturali controllate ai sensi dell'articolo 9 è sospeso fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 26.

(Abrogazione)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

